



**C O M U N E   D I   C   A L A S E T T A**  
C.A.P. 09011 \*\* PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**Ordinanza contingibile urgente – deroga parziale OS. 09.08.2012, n. 20 “Regolamentazione delle attività rumorose” – misure di sostegno alle imprese – covid-19.**

**LA SINDACA**

Visti i D.P.C.M. dell'8 del 9 e dell'11 marzo 2020 con il quale sono state adottate misure straordinarie al fine di contenere il contagio dal virus covid-19, integralmente richiamati;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Sarda dell'8 e del 9 marzo 2020 emanate per il contenimento del contagio da virus covid-19, integralmente richiamati;

**richiamata**, la nota e complessa situazione socio economica verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria tuttora in corso;

**considerato** che le imprese hanno subito aggravi di varia misura, talora notevoli, in conseguenza sia delle limitazioni dirette alle loro attività, sia di quelle indotte per difficoltà di approvvigionamento;

**tenuto presente** che la realtà locale è costituita da piccole imprese dedite per una quota significativa a lavori di restauro, manutenzione e ristrutturazione, che hanno effetti economici sul mercato del lavoro e su quello di altre imprese locali, anch'esse di piccole dimensioni;

**ritenuto** opportuno per quanto possibile, consentire maggiori occasioni per il recupero parziale del reddito perso;

visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; l'art. 659 c.p; la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**ORDINA**

L'ordinanza 09.08.2012, n. 20, per la stagione estiva 2020 è modificata come segue.

Il punto 4 è così sostituito: nel centro abitato, dal 12 al 22 agosto 2020 è vietato espletare qualunque attività rumorosa, nonché il transito di autobetoniere e altri mezzi d'opera, nonché il montaggio di ponteggi e recinzioni di cantieri.

Per i periodi di agosto in cui sono consentite attività rumorose gli orari di lavoro sono: 9:00-12:00; 15.00-19:00.

I lavori pubblici urgenti, e quelli privati improrogabili possono essere effettuati comunque, possibilmente rispettando gli orari.

**Avverte**

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata penalmente a norma dell'art. 659 c.p. salva l'integrazione di ulteriori violazioni e fermo l'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca

dott.ssa Claudia MURA